

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **318/1985** (ECLI:IT:COST:1985:318)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **03/12/1985**

Deposito del **06/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11226**

Atti decisi:

N. 318

ORDINANZA 3 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Lannaioli Duilio contro l'Ufficio II.DD. di Roma, iscritta al n. 1205 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Roma, con ord. 19 ottobre 1981 (pervenuta, però, a questa Corte il 29 ottobre 1984), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comm d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,

che detto articolo prevedeva, infatti, l'improcedibilità del ricorso proposto alla Commissione qualora, entro un anno dalla presentazione, non fosse stato corredato di sua copia semplice per l'ufficio.

Considerato che, però, è frattanto sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, il cui art. 8 ha integralmente sostituito il denunziato art. 17 del precedente decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma che disponeva la lamentata improcedibilità con conseguente estinzione del processo,

che, perciò, gli atti vanno restituiti al Primo Giudice affinché riesamini la rilevanza alla luce della nuova normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.